

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III-QUATER

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 1334/2023,

A VALERE ALL'OCCORRENZA COME AUTONOMO ATTO DI RICORSO

della Società **ZOLL Medical Italia S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03301251207), con sede legale in Piacenza, via Francesco Corselli n. 11, CAP 29122, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Elena Turri, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avvocati:

- CLAUDIO DE PORTU (C. F. DPRCLD64L10G902S),

- MATTEO CORBO (C. F. CRBMTT84P25G224A),

giusta procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata *ex lege* presso gli indirizzi PEC (risultanti dal ReGIndE) dei predetti difensori:

- claudiodeportu@ordineavvocatiroma.org;

- matteo.corbo@ordineavvocatipadova.it;

nonché indicandosi, per quanto occorrer possa, il seguente recapito fax: 06.6977.5721 e, all'occorrenza, domicilio fisico presso l'Avv. De Portu in Roma, via Barberini, 47 (Studio WST Legal & Tax);

- ricorrente -

contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, già rappresentato e difeso nel giudizio principale dall'Avv. Isabella Corsini dell'Avvocatura Generale dello Stato;

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio principale dall'Avv. Isabella Corsini dell'Avvocatura Generale dello Stato;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio principale dall'Avv. Isabella Corsini dell'Avvocatura Generale dello Stato;

la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già rappresentata e difesa nel giudizio principale dall'Avv. Isabella Corsini dell'Avvocatura Generale dello Stato;

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA** (C.F.: 80062590379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 52;

- Amministrazioni resistenti -

Nonché contro

REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in L'Aquila (AQ), via Leonardo da Vinci n. 6 - Palazzo Silone, già difesa e rappresentata nel giudizio principale dall'Avv. Isabella Corsini dell'Avvocatura Generale dello Stato;

REGIONE BASILICATA (C.F.: 80002950766), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), via Vincenzo Verrastro n. 4;

REGIONE CALABRIA (C.F.: 02205340793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro (CZ), Cittadella Regionale Catanzaro;

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli (NA), via Santa Lucia n. 81;

REGIONE LAZIO (C.F.: 80143490581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM), via Cristoforo Colombo n. 212;

REGIONE LIGURIA (C.F.: 00849050109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova (GE), via Fieschi n. 15;

REGIONE LOMBARDIA (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano (MI), piazza Città di Lombardia n. 1;

REGIONE MARCHE (C.F.: 80008630420), in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, con sede in Ancona (AN), via Gentile da Fabriano n. 9;

REGIONE MOLISE, (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso (CB), via Genova n. 11;

REGIONE PIEMONTE (C.F.: 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino (TO), piazza Castello n. 165, già difesa e rappresentata dagli Avvocati Alessandra Rava, Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciot ed elettivamente domiciliata presso i medesimi con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 174;

REGIONE PUGLIA (C.F.: 80017210727), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro n. 33;

REGIONE TOSCANA (C.F.: 01386030488), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (FI), piazza Duomo n. 10, già difesa e rappresentata nel giudizio principale dagli Avvocati Fabio Ciari e Lucia Bora ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei medesimi come risultanti dal ReGIndE: fabio.ciari@postacert.toscana.it e lucia.bora@postacert.toscana.it;

REGIONE UMBRIA (C.F.: 80000130544), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Perugia (PG), corso Vannucci n. 96;

REGIONE VENETO (C.F.: 80007580279), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, già difesa e rappresentata nel giudizio principale dagli Avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanolucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi (pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma, via Alberico II, n. 33, nonché presso tutti i rispettivi indirizzi pec, come risultanti dal ReGIndE;

E altresì

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (C.F.: 80002870923), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari (CA), viale Trento n. 69;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F.: 80014930327), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trieste (TS), piazza dell'Unità d'Italia n. 1, già difesa e rappresentata nel giudizio principale dagli Avvocati Daniela Iuri e Michela Delneri, elettivamente domiciliata in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C.F.: 80002270074), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Aosta (AO), piazza A. Deffeyes n. 1;

REGIONE SICILIANA (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), piazza Indipendenza n. 21 - palazzo d'Orleans;

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino;

REGIONE AUTONOMA TRENTO – ALTO ADIGE - SÜDTIROL (C.F.: 80003690221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento (TN), via Gazzoletti n. 2;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (C.F.: 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano (BZ), piazza Silvius Magnago n. 1;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento (TN), piazza Dante n. 15;

**Nonché nei confronti di (e salva la notifica per pubblici proclami agli ulteriori
controinteressati
giusta ordinanza presidenziale già resa nel presente giudizio
con relativo incombente a carico del Ministero della Salute e delle Regioni intime)**

QIAGEN S.R.L. (C. F. e P.IVA: 13110270157), con sede legale in Milano (MI), via Filippo Sassetti 16, in persona dell'Amm.re e Legale Rappresentante Giorgio Caresano;

DASIT S.P.A. (C. F. e P.IVA: 03222390159), con sede legale in Milano (MI), piazza Erculea 11, in persona del Legale Rappresentante;

- controinteressati -

Per l'annullamento, quanto al presente ricorso per motivi aggiunti

- della nota della Regione Emilia Romagna, Direzione generale cura della persona, salute e welfare, prot. 24/01/2025.0073861.U, notificato a mezzo pec il 24.01.2025, avente ad oggetto *“Payback dispositivi medici – anni 2015 - 2018”*;
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, avente ad oggetto *“Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018”*, portata a conoscenza della ricorrente a mezzo del link web contenuto nel provvedimento regionale prot. 24/01/2025.0073861.U, notificato a Zoll Medical Italia S.r.l. con pec del 24.01.2025;
- della Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 160 del 03.02.2025, comunicata a mezzo pec in data 6 febbraio 2025, recante disposizioni in materia di *“Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”*;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

per l'annullamento, quanto al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti

- del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il

superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018)

- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di *“Adozione delle Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*;

- dell’Accordo del 7.11.2019 Rep Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del D.L. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di *“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”*;

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante *“Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”*;

- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413, recante *“Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*.

- della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna, comunicata con nota avente ad oggetto *“Pay-back dispositivi medici – anni 2015 -2018”*, trasmessa tramite PEC in data 13.12.2022, avente ad oggetto *“Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”* e Allegato 1.

*

FATTO

1. Con Ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 12.01.2023, la Società Zoll Medical Italia S.r.l. (di seguito anche “**Zoll**” o “**la Società**”) ha impugnato il Decreto adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 6.7.2022, pubblicato in data 15.09.2022, avente a contenuto la “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, unitamente ad altri atti ad esso connessi, indicati in epigrafe. Con lo stesso ricorso, è stata altresì richiesta la rimessione della causa alla Corte costituzionale, avendo Zoll ravvisato dei profili di illegittimità in tal senso e, in particolare, rispetto agli articoli 3, 23, 41, 42, 53, 97, 113 e 117, comma 1 Cost.

2. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, notificato il 20.01.2023, hanno proposto opposizione al Ricorso straordinario in parola, chiedendo che lo stesso venisse deciso in sede giurisdizionale; la Società ha pertanto riassunto il giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a. Il ricorso così riassunto ha assunto il N.R.G. 1334/2023.

3. Seppur in pendenza di giudizio, la Regione Emilia Romagna ha comunque – illegittimamente – deciso di dare attuazione ai provvedimenti gravati con l’appena citato ricorso, adottando la Determinazione Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022, con cui sono state individuate “*le aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*”, intimate alla corresponsione del *quantum* asseritamente dovuto. Provvedimento, questo, impugnato da Zoll con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 10.02.2023 e depositato in data 10.03.2023.

5. Con Ordinanza n. 3379 del 30.06.2023, Codesto TAR ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare *medio tempore* avanzata da Zoll nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per

motivi aggiunti, dal che conseguiva la sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati e dunque l'impossibilità per l'Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti ad essi connessi o consequenziali.

6. Purtuttavia (e non con poca sorpresa da parte dell'odierna ricorrente) in data 24 gennaio 2025, la Regione Emilia Romagna ha notificato a Zoll il provvedimento prot. 24/01/2025.0073861.U con cui l'Amministrazione ha comunicato di aver proceduto *“a ridefinire le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Il debito attuale di Codesta Impresa è indicato nell'allegato 1 parte integrante della Determinazione 27 novembre 2024 n. 25860 reperibile e scaricabile al seguente indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/amministrazione/avvisi/ripianto-tetto-dispositivimedici_anni-2015-2016-2017-2018. Si intima, pertanto, di procedere al pagamento dell'importo a Vostro carico entro 30 giorni dal ricevimento della presente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Regione Emilia-Romagna [...]”* (**doc. 1** del presente ricorso per motivi aggiunti). In particolare, a dire della Regione, detto – illegittimo – ulteriore atto di intimazione al pagamento trovava giustificazione nel fatto che *“in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024, si è proceduto a ridefinire le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018”*.

7. Invero, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 22 luglio 2024, n. 139, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di adottare la Determinazione dirigenziale precisata in epigrafe (**doc. 2** del presente ricorso per motivi aggiunti), correlativamente emettendo nuovi avvisi di pagamento nei confronti delle aziende coinvolte nel procedimento di *payback*, in ragione del ricalcolo degli importi dovuti, secondo quanto indicato nella sentenza stessa. Detta Determinazione regionale corregge e supera, dunque, la precedente Determinazione n. 24300 del 12.12.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio qui emarginato.

8. Con successiva Delibera della Giunta n. 160 del 03.02.2025, la stessa Amministrazione regionale ha poi ritenuto di *“differire al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back”* (**doc. 3** del presente ricorso per motivi aggiunti).

9. Gli atti in epigrafe indicati, come si vedrà meglio nel prosieguo, alla base di tale ulteriore richiesta restitutoria si appalesano illegittimi e meritano pertanto di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - ILLEGITTIMITA' PROPRIA DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, n. 3379/2023. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento.

Come anticipato nella parte in fatto, **Codesto Tribunale ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il "primo" ricorso per motivi aggiunti fino alla pronuncia di merito**, con la conseguenza che **nessun nuovo atto inerente, connesso o correlato in qualsivoglia modalità ai citati provvedimenti gravati avrebbe potuto essere adottato dalle Amministrazioni resistenti**, quanto meno sino all'esito del giudizio di primo grado; giudizio, questo che, come noto, non si è ancora concluso.

A ben vedere, però, i provvedimenti qui impugnati con il presente atto di motivi aggiunti risultano proprio ed incontrovertibilmente connessi a quelli oggetto di sospensiva poiché *i)* attuativi dei citati DM e *ii)* "correttivi" delle originarie determinazioni amministrative sul *quantum* asseritamente dovuto; con la conseguenza che essi **si appalesano adottati in palese contrasto dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Roma in data 30 giugno 2023.**

Sul punto, occorre por mente come la giurisprudenza abbia evidenziato a più riprese – anche di recente - che *"la violazione del c.d. giudicato cautelare implica"* la *"illegittimità del provvedimento amministrativo adottato in violazione dell'ordinanza cautelare per eccesso di potere"* (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 3 giugno 2024, n. 394; T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 264; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 2 febbraio 2007, n. 158).

Addirittura, partendo dal presupposto della nullità per *"violazione o elusione del giudicato"* prevista dall'art. 21-septies l. 241/1990, numerose decisioni del Giudice amministrativo, *"sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, hanno riconosciuto la nullità dei provvedimenti amministrativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile;*

nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. [...] La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un giudicato cautelare” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 11 ottobre 2016, n. 2539; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 9583; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133). Invero, “non è dubbio che il giudicato cautelare spieghi “effetti conformativi” e/o “propulsivi” e vincoli l'amministrazione sotto il duplice profilo di dovervi dare esecuzione e di precluderle, a pena di nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990, l'adozione di qualsiasi atto che lo violi o lo eluda” (T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 giugno 2012 n. 2644).

In ragione di quanto sopra esposto, la Scrivente ritiene che provvedimenti qui gravati debbano quanto meno essere annullati poiché gravemente viziati, chiedendo tuttavia, alla luce delle argomentazioni formulate, che Codesto TAR valuti altresì di rilevare la nullità dei citati atti.

*

II - ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

In disparte a quanto sopra esposto, gli atti amministrativi in epigrafe indicati si appalesano comunque viziati per illegittimità derivata, in ragione del loro rapporto di connessione e consequenzialità – nei termini meglio specificati sub I - rispetto ai citati DM e all'Accordo rep. N. 181/CSR del 7 novembre 2019, gravati con ricorso introduttivo n. 1334/2023, nonché alla Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – contestata con successivo atto di motivi aggiunti notificato in data 10.02.2023.

In sostanza, l'illegittimità di tali atti presupposti si riverbera incontrovertibilmente anche sulla legittimità di quelli oggetto della presente impugnazione.

Stando così le cose, si ripropongono in questa sede i motivi di censura già articolati nel ricorso introduttivo e nel successivo atto di motivi aggiunti, richiamandosi integralmente alle doglianze contenute nei medesimi.

In particolare, anche in considerazione delle intervenute pronunce della Corte Costituzionale sul tema, la Scrivente ritiene di riproporre pedissequamente le argomentazioni “sopravvissute” alle sentenze costituzionali, formulate in merito a *i)* violazione del principio di irretroattività e dei termini temporali essenziali stabiliti dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015; *ii)* eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per irragionevole considerazione identica di situazioni differenti; *iii)* violazione dei principi in materia di contratti pubblici di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (vigente *ratione temporis*) e del dovere di verifica delle offerte anomale; *iv)* contrasto con il diritto dell’UE; *v)* illegittimità dei provvedimenti della Regione per eccesso di potere e gravi vizi del procedimento.

i) Violazione del principio di irretroattività e dei termini temporali essenziali stabiliti dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015. In particolare, Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, prevedibilità, correttezza. Violazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 sotto diversi profili. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del diritto di proprietà e del diritto di impresa. Violazione del principio di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. Violazione del principio di buona fede e stabilità dell’azione amministrativa e degli artt. 1, comma 2-bis, 3, 21-quinquies, 21-octies, 21-nonies della L. 241/1990.

I.1 - Con specifico riguardo all’Accordo del 7.11.2019, Rep. Atti n. 181/CSR, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si osserva criticamente quanto appresso.

Ai sensi dell’art. 9-ter, c. 1, lett. b), del D.L. n. 78/2015 la individuazione del tetto regionale di spesa per dispositivi medici avrebbe dovuto essere definita, per ciascuna regione, entro il 15 settembre 2015, da aggiornare poi con cadenza biennale.

Il termine in questione è essenziale ai fini che interessano, perché da tale individuazione del tetto regionale di spesa si deve poi muovere per certificare (ai sensi del successivo comma 8), con D.M. da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, l’eventuale superamento del tetto di spesa, e in ragione di esso, ciascuna Regione poi provvede a richiedere la quota parte a carico delle aziende fornitrici (comma 9).

Tuttavia, la prima individuazione del tetto regionale si è avuta solo nel 2019, con l'indicato Accordo del 7.11.2019.

Non è stata dunque rispettata sia la prima scadenza fissata dalla norma al 15.9.2015, sia quelle seguenti, attesa la prescritta cadenza biennale, del 15.9.2017 e del 15.9.2019.

L'Accordo del 7.11.2019, dunque, risulta manifestamente violare l'art. 9-ter, comma 1, lett. b), D.L. 78/2015), essendo intervenuto oltre i termini essenziali fissati dal legislatore.

La violazione in questione non è affatto una contestazione di carattere formale, dal momento che la stessa ha comportato, conseguentemente, una violazione altrettanto grave del principio di irretroattività, nel momento in cui l'Accordo si è interessato di anni pregressi e ormai superati (2015, 2016, 2017 e 2018).

E in questo senso, vale sottolineare, la fattispecie in esame si differenzia dal sistema degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica (vds. sent. TAR Lazio, n. 12750/2021, e anche le omologhe nn. 12757, 12763, 12771 sempre del 2021), in relazione ai quali la tempistica prevista dal legislatore è stata rispettata.

Riferendosi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il prelievo sui dispositivi medici viene operato, oltre che in spregio alla tempistica fissata dallo stesso legislatore, anche in spregio ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità e correttezza e rispetto del diritto di proprietà e dell'esercizio del diritto di impresa.

L'illegittimità dell'Accordo del 7.11.2019 ridonda poi in illegittimità dei D.M. 6.7.2022 e 6.10.2022, che hanno detto Accordo come atto presupposto e che sono intervenuti ancor più tardi per rendere le disposizioni operative.

I.2 - Operando in via retroattiva, non consentendo alle imprese alcuna possibilità di svolgere una adeguata programmazione della propria attività, l'Accordo del 7.11.2019 e i conseguenti D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 violano altresì il principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, anche alla luce del diritto dell'UE.

Infatti, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione, non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde, tra le altre cose, l'onere di sopportare le conseguenze

sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (v. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, n. 3536/2008).

Tale affidamento è sicuramente violato nel caso di specie, in quanto le aziende del comparto hanno confidato nella regolarità degli acquisti svolti dalle Amministrazioni, al prezzo definito all'esito di regolari procedure comparative, anche in ragione del lasso di tempo molto significativo ormai trascorso (dai 7 ai 4 anni).

I provvedimenti impugnati si pongono quindi in contrasto, non soltanto con il principio di buona fede dell'azione amministrazione (ora espressamente riconosciuto anche dall'art. 1, comma 2-bis della L. 241/1990), ma anche con il principio di stabilità della stessa, realizzando una sorta di impropria autotutela, rispetto a precedenti atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione (in violazione di tutti i limiti e criteri posti dal legislatore, *ex artt.* 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990).

Il principio di non retroattività e di legittimo affidamento è del resto riconosciuto anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, rispetto all'introduzione di disposizioni impropriamente retroattive, che, applicandosi a situazioni createsi antecedentemente alla loro entrata in vigore, non consentono ai destinatari il tempo di adeguarsi alle disposizioni di segno sfavorevole successivamente introdotte dal legislatore, anche sulla base di un principio di ragionevole prevedibilità (v. *ex multis* CGUE sentenza del 24.09.2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, p. 119; CGUE, sentenza del 16.10.2019, causa C-490/18).

Nel caso di specie è pacifico che la possibilità di adeguarsi alla disciplina del *payback* è stata preclusa *ab origine* a tutte le aziende del comparto, dal momento che, negli anni tra il 2015 e il 2018, nessuna ha potuto conoscere l'importo delle somme che sarebbe stata chiamata a restituire, anche alla luce del fatto che la normativa prevista a livello nazionale è rimasta, in tali anni, completamente inattuata.

Si ricorda infatti che il tetto di spesa regionale è stato stabilito, per ciascuna Regione, solo nel 2019, con l'Accordo del 7.11.2019, mentre il fatto che tale tetto fosse stato superato negli anni 2015-2018 è stato accertato soltanto nel 2022, con il D.M. 6.07.2022.

Né le aziende avrebbero in alcun modo potuto prevedere il contenuto di tali provvedimenti, tardivamente adottati a livello nazionale e regionale.

Tali provvedimenti si pongono quindi in aperta violazione dei principi di legittimo affidamento, non retroattività e prevedibilità, anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea.

I.3 - Si consideri poi che i D.M. 6.10.2022, D.M. 6.7.2022 e l'Accordo del 7.11.2019, poggiano sul comma 8 dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 nella sua versione originaria (il comma 8, infatti, è stato abrogato dall'art. 1, c. 557, L. 30.12. 2018, n. 145, dunque a partire dal 1.1.2019).

Proprio tale abrogazione conferma anzitutto la censura di cui al punto che precede.

Soltanto la versione originaria del comma 8, laddove disponeva che *“con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa”*, poteva essere riferita *ratione temporis* agli anni dal 2015 al 2018.

Con l'abrogazione di tale disposizione e con la mancata adozione dei provvedimenti attuativi necessari entro i termini prescritti dal legislatore, la possibilità di intervenire in relazione agli anni 2015 – 2018 è definitivamente spirata.

La L. 145/2018, infatti, ha sostituito il comma 8 con un nuovo testo, ai sensi del quale si precisa, tra le altre cose, che *“la rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento”*.

È quindi evidente che, in tale occasione, il Legislatore ha regolato pro futuro gli anni a partire dal 2019, come si deve ordinariamente, in quanto le situazioni pregresse – quali disciplinate dalla previa versione del comma 8 – si erano ormai consolidate.

Dunque, certamente si conferma che è stato irragionevole e contrario intervenire con atti amministrativi di carattere generale aventi interesse per gli anni pregressi. Si consideri comunque che, al momento in cui il D.M. 6.7.2022 è stato emanato, il comma 8 originario, sul quale lo stesso D.M. dichiara di riferirsi, non esisteva più (e in particolare non esisteva più una norma che consentisse di incidere sulle annualità 2015-2018).

Ecco, dunque, che i citati atti di carattere generale risultano illegittimi, anche per violazione del principio di legalità, di cui all'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, nel testo applicabile *ratione temporis* nel momento in cui gli atti medesimi sono stati adottati.

I.4 - Con specifico riguardo al D.M. 6.7.2022, si rileva altresì la violazione del citato comma 8 dell'art. 9-ter., D.L. n. 78/2015, sotto un ulteriore profilo.

Infatti, sia l'originario comma 8, così come quello poi sopravvenuto e attualmente vigente, indicano il 30 settembre dell'anno successivo a quello di interesse quale termine per la emanazione del D.M. inteso a dichiarare il superamento del tetto di spesa.

Dunque, il D.M. 6.7.2022, punto di snodo del prelievo in questione, interessandosi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certamente risulta esser stato adottato in violazione del termine essenziale stabilito dal citato comma 8, essendo stato adottato macroscopicamente oltre il 30 settembre di ciascuno di tali anni.

L'illegittimità del D.M. 6.7.2022 ridonda poi in illegittimità del D.M. 6.10.2022 e di ogni altro atto conseguente.

I.5 - Anche il D.M. 6.10.2022, oltre che per illegittimità derivatagli da quella degli atti presupposti, risulta adottato in violazione dei termini di legge ad hoc fissati per lo stesso e dunque anche lo stesso opera indebitamente in via retroattiva.

Il comma 9-bis dell'art. 9, infatti, statuisce che lo stesso avrebbe dovuto essere adottato "limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del comma 8.

Senonché, tale presupposto D.M. avrebbe dovuto essere adottato, come sopra visto, "entro il 30 settembre di ogni anno" in base ai "dati di consuntivo relativi all'anno precedente". Sicché, nel 2016 per il 2015, nel 2017 per il 2016 e così via.

Il D.M. del comma 9-bis, dunque, avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dai rispettivi D.M. da emanarsi nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019.

Poiché tali D.M., in tali date, non sono stati adottati, la disposizione di cui al comma 9-bis non può trovare applicazione.

E, dunque, il D.M. del 6.10.2022, non trova alcun valido presupposto, risultando violativo dello stesso art. 9-ter D.L. 78/2015, quanto al combinato disposto dei commi 9-bis, 8 e 1 lett. b).

I.6 - Ove, peraltro, si volesse assumere che il comma 9-bis, poiché inserito solo nel 2022 (come già riportato: dall'art. 18, c. 1, D.L. 9.8.2022, n. 115), avrebbe una valenza di riapertura dei

termini per il D.M. da emanarsi ai sensi del comma 8 (in particolare laddove il Legislatore indica, avendo riguardo appunto al superamento di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, che “le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022”), non potrebbe che denunciarsi la illegittimità costituzionale del comma 9-bis in questione e la violazione dei principi del diritto UE, con riguardo in particolare ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, prevedibilità, correttezza, di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, al diritto di proprietà e del diritto di iniziativa economica.

ii) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per irragionevole considerazione identica di situazioni differenti. In particolare, Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Violazione del principio di motivazione. Illegittimità dell’Accordo del 2019 per erronea fissazione del tetto di spesa regionale. Conseguente illegittimità derivata del D.M. 6.07.2022 e del D.M. 6.10.2022.

II.1 - Si è già rilevato che il tetto di spesa regionale è stato individuato, dall’Accordo del 7.11.2019, per tutte le Regioni in misura pari al 4,4% (identicamente a quello nazionale), dunque senza alcuna differenziazione tra le Regioni e, altresì, a valere ugualmente per tutti gli anni considerati (2015, 2016, 2017 e 2018). Tale determinazione è *prima facie* irragionevole, perché a situazioni differenti sarebbe dovuta corrispondere una differenziata e adeguata previsione.

Infatti, ognuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome ha certamente esigenze, organizzazione e spese ben diverse l’una dall’altra.

Anche i 4 anni considerati non possono non aver avuto ciascuno situazioni di riferimento differenti, almeno in minima misura.

Ciononostante l’Accordo del 7.11.2019 ha posto un tetto di spesa identico per tutte le Regioni e Province autonome e per tutti gli anni considerati.

II.2 - La irragionevolezza della determinazione identica del riferimento limite si rileva anche considerando quanto appresso.

Che la situazione di interesse da disciplinare sia significativamente da differenziare tra le Regioni italiane, si ricava anche dagli allegati del D.M. 6.7.2022, ove si certifica il superamento

del tetto di spesa da parte delle singole Regioni e Province autonome per ciascuno degli anni considerati (2015, 2016, 2017 e 2018).

Ebbene, emerge che – formalmente - talune Regioni appaiano virtuose, altre meno, altre ancora assai meno: gli importi attestati riportano per alcune Regioni alcun deficit in tutte o molte delle annualità considerate, mentre per altre Regioni deficit decisamente consistenti.

Tale situazione è verosimilmente da riferire a situazioni contingenti, anche estranee alla capacità gestionale delle Regioni (quali il fatto che, in alcune Regioni, il costo a carico delle strutture pubbliche per dispositivi medici ha potuto essere più contenuto in considerazione della presenza di una cospicua offerta alternativa da parte delle strutture private, che risulta invece carente in altre Regioni).

Dunque, si ha conferma che, fissando un parametro unitario uguale per tutte le regioni (4,4%), nella definizione dell'Accordo del 7.11.2019, è mancata una adeguata istruttoria, una effettiva considerazione dei presupposti di fatto, e violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguata considerazione delle differenziazioni sussistenti.

Dall'illegittimità dell'Accordo del 7.11.2019 deriva poi in via automatica l'illegittimità del D.M. 6.07.2022 e del D.M. 6.10.2022 (oltre che di tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi che ci si riserva di impugnare).

II.3 – Il difetto di istruttoria emerge anche sotto in diverso profilo, ove si consideri la totale assenza di informazioni in merito ai criteri adottati – tanto dalla Conferenza Stato-Regioni, quanto dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze –per giungere alla quantificazione, tanto del tetto di spesa nazionale, quanto del tetto di spesa regionale.

Emerge quindi, con riferimento a ciascuno dei provvedimenti adottati, una totale assenza di trasparenza e carenza di motivazione in merito alle considerazioni che hanno consentito di giungere a tali quantificazioni.

iii) Violazione dei principi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e del dovere di verifica delle offerte anomale. In particolare, violazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità ivi stabiliti. Violazione dei principi in materia di offerte anormalmente basse. Violazione del principio di

buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e del legittimo affidamento. Violazione dell'art. 9-ter del D.L. 78/2015, quale introdotto dalla legge di conversione L. 6.8.2015, n. 125.

III.1 – La Società qui ricorrente ha partecipato a diverse procedure di affidamento, al fine di aggiudicarsi le commesse intese a fornire varie strutture sanitarie pubbliche dei propri dispositivi medici.

Al fine di aggiudicarsi dette gare, la Società ha calibrato la propria offerta con il massimo sforzo possibile, calcolando costi e benefici correlati alla commessa.

Dunque, gli appalti aggiudicati, eseguiti e comunque fatturati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono stati svolti dalla Società qui ricorrente con rispetto del rapporto sinallagmatico previamente definito, considerando i relativi costi connessi, ivi compresi quelli fiscali.

Il prelievo forzoso che ora viene *ex post* fissato a carico della Società qui ricorrente, in particolare a carico del fatturato maturato negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, importa una significativa violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità, quali anche riportati nell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Risulta infatti palese che intervenendo “ora per allora”, retroagendo sino a 7 anni indietro e inficiando il maturato storico derivante dei contratti di appalto eseguiti, il sinallagma contrattuale venga corretto, a discapito della parte privata, in modo però non preventivabile e non gestibile, da parte della Società, ancora dunque evidenziandosi la violazione del principio di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento alla luce del diritto UE.

Si aggiunge peraltro che con il prelievo in questione si avrebbe l'effetto di rideterminare, ora per allora, l'offerta economica delle imprese, senza considerare in alcun modo – irragionevolmente – che in tal guisa l'offerta stessa potrebbe risultare anomala, e dunque da respingere.

III.2 - L'illegittimità dei provvedimenti censurati risulta tanto più evidente se si considerano le peculiarità del mercato dei dispositivi medici, anche rispetto a quello dei farmaci (e quindi la differenza tra il caso di specie e gli oneri di ripiano della spesa per i prodotti farmaceutici, c.d. *payback* farmaceutico).

Infatti, in campo farmaceutico si realizzano delle vere e proprie gare solo nel caso in cui i principi attivi del farmaco non sono più coperti da brevetto, perché negli altri casi il prodotto

viene ceduto al SSN a un prezzo che (ex art. 48, comma 3 D.L. 269/2003) è contrattato con l'AIFA.

Nel mercato dei dispositivi medici, invece, le forniture sono svolte sulla base di vere e proprie procedure di affidamento con base di gara stabilita dalle stazioni appaltanti, sicché l'affidamento sul fatto che gli acquisti pubblici avvengano ad un costo congruo ed accettato dalla struttura pubblica è totale per le aziende produttrici concorrenti.

iv) Contrasto con il diritto dell'UE. In particolare, violazione degli artt. 16, 41 e 52 della CDFUE e dell'art 28 del TFUE. Contrarietà al diritto UE delle disposizioni normative presupposte (art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 98/2011, art. 1, comma 131, lettera b) della L. 228/2012, art. 9-ter commi 1, 8, 9, e 9-bis del D.L. 78/2015). Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione della Direttiva n. 2006/112/CE.

IV.1 - I provvedimenti impugnati si pongono altresì in violazione, del diritto dell'Unione Europea, per contrasto con: - gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), che garantiscono la libertà d'impresa; - l'art. 41 della CDFUE, in tema di diritto a una buona amministrazione; - e l'art. 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che garantisce e tutela la libera circolazione delle merci.

Tale illegittimità potrà essere rilevata direttamente nella presente sede o previa disapplicazione delle disposizioni della legge nazionale o a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

IV.2 - Il prelievo che si contesta con il presente ricorso risulta altresì indebito e illegittimo ove si consideri che esso viene oggi (con provvedimento di fine 2022, e sulla scorta di quanto statuito con decreti ministeriali dell'estate 2022) riferito e imputato ad annualità ben risalenti: 2015, 2016, 2017 e 2018.

Si vuole dunque contestare la violazione del principio di irretroattività, in uno con gli altri principi e riferimenti indicati nella epigrafe del presente ricorso, anche ove tale retroattività la si volesse ritenere supportata dalla disposizione di legge in esame (art. 9-ter, D.L. 78/2015).

Invero, il prelievo economico che la Società subisce (dovendo considerarsi lo stesso nella misura complessiva che viene contestualmente operata da parte di molteplici Regioni) colpisce

la proprietà della ricorrente, la sua disponibilità economica, ma avendo a riferimento quella conseguita diversi anni indietro, in particolare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (anche oltre il termine prescrizionale quinquennale dell'art. 2948 c.c.).

IV.3 - Ove si volesse ritenere che sia stata la disposizione di legge in esame (art. 9-ter D.L. 78/2015, in particolare i commi 8, 9 e 9-bis) a consentire di richiedere alle Imprese le somme in questione con la rilevata abnorme retroattività, si dovrebbe contestare la violazione del diritto della Società ad organizzare con adeguatezza e tempestività le proprie importanti scelte imprenditoriali, le quali avrebbero potuto evitare o significativamente ridurre il prelievo in questione.

In particolare, ancora si contesta la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, anche alla luce del diritto UE. Tanto deve particolarmente considerarsi in considerazione delle situazioni di deficit significativamente differenti delle varie Regioni.

Invero, le Imprese avrebbero dovuto essere tempestivamente rese edotte delle differenti situazioni regionali, per poter assumere consapevoli scelte imprenditoriali, come quella di preferire maggiormente le Regioni con minor rischio di richiesta di *payback*.

Ne segue la illegittimità dei provvedimenti impugnati, che potrà essere rilevata nella presente sede o previa disapplicazione nazionale delle disposizioni sopra indicate, o a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

V.4 – La violazione del diritto dell'UE emerge anche sotto l'ulteriore profilo della violazione del principio di neutralità in ambito IVA, di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE.

Le disposizioni sul *payback*, infatti, essendo basate su un calcolo dei costi delle Regioni svolto al lordo dell'imposta, comportano che il soggetto gravato dalla stessa non sarà più la Regione (consumatore finale) bensì l'azienda fornitrice

v) Illegittimità dei provvedimenti della Regione per eccesso di potere e gravi vizi del procedimento. In particolare, violazione della Legge n. 241/1990 e in particolare dell'obbligo di trasparenza di cui all'art. 1, violazione dell'obbligo di adeguata motivazione di cui all'art. 3 e violazione dell'obbligo di comunicazione del procedimento di cui all'art. 7. Violazione degli obblighi di pubblicazione. Violazione del principio di buona amministrazione di cui

all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione dell'art. 9-ter D.L. 78/2015. Violazione del D.M. del 6.7.2022 e del D.M. del 6.10.2022. Violazione degli artt. 113 e 24 Cost. 32

I provvedimenti della Regione che hanno dato attuazione alle disposizioni sul *payback* sono poi affetti da gravi vizi propri dovuti ai gravi difetti di istruttoria che hanno caratterizzato il procedimento regionale e che emergono chiaramente dal testo stesso dei provvedimenti.

Si consideri anzitutto che l'Amministrazione regionale non ha fatto pervenire a Zoll alcuna comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito alla ricorrente di svolgere in tempo utile le necessarie verifiche in merito all'obbligo restitutorio formulato dalla Regione.

Del tutto illegittimamente, infatti, la Regione ha ritenuto di poter prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

Se avvisata per tempo, tuttavia, la Società avrebbe potuto fornire dati utili a definire in maniera completa e corretta il quadro del fatturato relativo ai dispositivi medici negli anni di riferimento, dimostrando che gli importi quantificati e richiesti dalla Regione non trovano corrispondenza con le cifre fatturate dalla Società ricorrente.

Tale omissione ha invece determinato una lesione delle garanzie partecipative legittimamente riconosciute alla Società ricorrente ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. 241/1990.

*

ISTANZA EX ART. 59 C.P.A.

Si formula istanza ai sensi dell'art. 59 C.P.A. per la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 3379/2023 del 30 giugno 2023, atteso che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – così come tutti quelli gravati con i precedenti ricorsi - si appalesano violativi delle disposizioni ivi contenute (vale a dire la sospensione dell'efficacia dei citati atti), per i motivi sopra indicati.

La corretta esecuzione della citata ordinanza comporta, invero, l'impossibilità per le Regioni di richiedere pagamenti da parte delle società destinatarie del *payback* - asseritamente da corrispondere - quantomeno fino all'esito del giudizio di primo grado.

Per i motivi sueposti, si insiste affinché Codesto Ecc.mo TAR, *contrariis reiectis*, voglia accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti e dunque annullare i provvedimenti impugnati, insistendosi altresì per l'accoglimento delle istanze già formulate con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, quali ancora attuali, che appresso si trascrivono:

in via processuale: disporre la notifica per pubblici proclami al fine di consentire la integrazione del contraddittorio;

in via istruttoria: acquisire e/o comunque ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione, ai sensi dell'art. 63 c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati;

in via principale: **annullare** i provvedimenti impugnati, eventualmente previa sospensione del giudizio, ove occorra, ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, nei termini indicati;

condannare la Regione Emilia Romagna alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Società ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese e onorari di causa e rifusione del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* D.P.R. 115/2002, si dichiara che alla proposizione del presente ricorso per motivi aggiunti corrisponde l'obbligo di versamento di un contributo unificato complessivo pari ad euro 650,00.

Venezia – Roma, 25 marzo 2025

Avv. Claudio De Portu

Avv. Matteo Corbo